

Determina 20 marzo 2017

DETERMINAZIONI SULLE PROPOSTE DI MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE PREDISPOSTE DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI IN TEMA DI FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO E
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- l'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la determinazione del direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);
- la determinazione del direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- il Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità con determinazione del 7 febbraio 2007, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Regolamento PCE);

- le disposizioni tecniche di funzionamento della PCE (di seguito: DTF) verificate positivamente con determinazione 5 aprile 2007, come successivamente modificate e integrate;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, *Approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati* (di seguito: il Provvedimento AdE);
- la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 120/E, del 22 dicembre 2016 (di seguito: Risoluzione AdE);
- la comunicazione del Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) del 28 febbraio 2017, prot. Autorità n. 8022 dell’1 marzo 2017 (di seguito: comunicazione 28 febbraio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 111 stabilisce che il GME predisponga il Regolamento PCE da sottoporre all’approvazione dell’Autorità; il direttore della Direzione Mercati può provvedere con propria determinazione alla verifica del Regolamento PCE;
- il comma 4.4 del Regolamento PCE prevede che, nel caso di interventi urgenti di modifica delle DTF finalizzati a salvaguardare il corretto funzionamento della PCE, l’efficacia delle modifiche stesse si perfezioni con la pubblicazione sul sito del GME e che queste modifiche vengano tempestivamente trasmesse all’Autorità per l’approvazione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con la comunicazione 28 febbraio 2017, il GME ha trasmesso, all’Autorità, una proposta di modifica urgente delle DTF n. 06, in materia di fatturazione e regolazione dei pagamenti nella PCE, al fine di tenere conto di quanto indicato nel Provvedimento AdE e nella Risoluzione AdE;
- l’evoluzione della disciplina fiscale prevede l’introduzione – con decorrenza 1 marzo 2017 – di alcune novità in merito alle comunicazioni che devono essere effettuate dall’esportatore abituale al proprio fornitore, in modo che quest’ultimo possa emettere le relative fatture con l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
- le innovazioni descritte al precedente alinea, che lasciano impregiudicata la facoltà per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, consentono un più accurato monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni menzionate, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo;
- le modifiche urgenti introdotte dal GME includono, tra l’altro, l’aggiornamento del modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza

applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- con la comunicazione 28 febbraio 2017, il GME ha altresì proposto di emendare le DTF oggetto della comunicazione medesima per tenere conto del fatto che il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie in materia di pagamenti sulla PCE dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto e relativo *settlement*, di cui alla Rev. 11 delle DTF n. 06, si è concluso alla fine del mese di gennaio 2016.

RITENUTO CHE:

- le modifiche della disciplina relativa alla PCE, di cui alla comunicazione 28 febbraio 2017, non rechino disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio del settore e che non sussistano elementi di criticità nelle modifiche sopra descritte;
- sia opportuno verificare positivamente le modifiche urgenti delle DTF n. 06 di cui alla comunicazione 28 febbraio 2017, poiché volte, tra l'altro, ad adeguare le disposizioni medesime all'evoluzione della normativa fiscale

DETERMINA

1. di considerare positivamente verificate le proposte di modifica alle DTF n. 06, di cui alla comunicazione 28 febbraio 2017;
2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 marzo 2017

Il Direttore: Massimo Ricci